

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera c) dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, di inserimento della MAA - Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nel predetto elenco;

Vista la nota in data 8 giugno 1992, n. 230735, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, in quanto la stessa società non è all'attualità in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vita la nota in data 29 maggio 1992, con la quale la Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, già inserita nell'elenco di cui al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, ha precisato che la denominazione sociale in forma abbreviata della stessa compagnia è Milano assicurazioni S.p.a.;

Ritenuta quindi l'opportunità di cancellare dall'elenco, di cui al citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, la SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare il sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 con l'indicazione della predetta denominazione sociale in forma abbreviata della Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., già elencata nello stesso decreto in data 15 aprile 1992;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la SIDA - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede

legale in Roma, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Art. 2.

Alla denominazione sociale della Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, indicata al punto 14 dell'elenco di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse, è aggiunta la dizione «ovvero Milano assicurazioni S.p.a.», forma abbreviata della denominazione sociale della stessa compagnia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: **BODRATO**

92A3059

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 maggio 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Caserta.

### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che con decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, la zona di San Leucio sita nel comune di Caserta così delimitata: «dal Belvedere, per un raggio di cinquecento metri, partendo dalla strada statale n. 87 fino a via Quercione compresa la piazza della Seta e la zona compresa nel raggio di cento metri partendo dalla detta piazza» è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge, per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica poiché costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con decreto ministeriale 28 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985, in tale zona sono state temporaneamente vietate modificazioni dell'assetto del territorio giusto il disposto dell'art. 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con nota n. 8730 del 3 maggio 1991, n. 9708 del 15 maggio 1991 e n. 12668 del 28 giugno 1991 ha invitato la regione Campania a sottoporre a vincolo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, una più ampia zona, sita nel territorio comunale di Caserta, formata da tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2, 3 di Caserta, sezione San Leucio, e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta, comprendente il monte San Silvestro e l'intera area dell'antica «Reale Colonia di S. Leucio» ossia il complesso del Belvedere, i quartieri di San Carlo e San Ferdinando, la piazza della Seta, la Vaccheria, il Casino Vecchio, l'intero monte San Leucio, il vallone Civicorno e il monte Sammaco per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica;

Verificata l'inerzia dell'ente Regione;

Considerato che l'area suddetta, formata da tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2 e 3 di Caserta, sezione S. Leucio e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta costituisce un *unicum* naturale nel quale il Monte San Leucio si caratterizza nel crinale nord-ovest per il bosco di roverelle, rovere, castagno, leccio, acacia, con un aspetto a macchia nella zona più alta, per la presenza di molte specie di uccelli migratori, stanziali e di rapaci notturni e per le numerose emergenze architettoniche quali il Casino Reale del Belvedere; rilevato inoltre che nella zona predetta i quartieri di S. Carlo e Ferdinando formano un complesso di estremo interesse ambientale, artistico e storico, l'acquedotto Carolino alimenta una pittoresca cascata, l'arco collinare che si estende alle spalle di Caserta si distingue per il susseguirsi di rilievi, crinali e piccole valli variamente orientate formando mutevoli scorci visuali di rilevante effetto;

Constatata l'esigenza di integrare il vincolo già esistente al fine di conservare l'integrità del paesaggio;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 18 marzo 1992;

Decreta:

Art. 1.

La zona sita nel comune di Caserta così delimitata: tutte le particelle dei fogli catastali numeri 1, 2, 3 di Caserta - sezione San Leucio e numeri 1, 2, 3, 4, 5 di Caserta riveste particolare interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Resta ferma la prescrizione del decreto ministeriale 28 marzo 1985 (nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985) con la quale è stata integrata nella parte dispositiva la dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante la zona di San Leucio nel comune di Caserta, emessa con decreto ministeriale 20 dicembre 1965 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966).

Art. 2.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Caserta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, scelta dell'interessato, avanti il tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 4 maggio 1992

p. Il Ministro: ASTORI

92A3060

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 giugno 1992.

Ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al completamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, provenienti dalla Nigeria. (Ordinanza n. 2291/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 3 dell'art. 39 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1992, che dispone la proroga al 31 dicembre 1992 della gestione fuori bilancio del fondo della protezione civile di cui alla citata legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 1992, di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile;